



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00175 del 10/04/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 155

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 155/DIR/2026/00186

OGGETTO: Definizione delle modalità operative per la presentazione delle istanze nel sistema telematico UMA Regione Puglia e riparto delle competenze per il rilascio dei libretti di concessione del carburante agricolo. Attuazione dell'art. 53 della L.R. n. 66/2017 e della D.G.R. n. 50/2026.



Il giorno 10/04/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture amministrative regionali”;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
- la Deliberazione della Giunta regionale 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio.

VISTI

- Il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.74, recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, e ss.mm.ii.”, all'articolo 6, disciplina i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e definisce le attività che gli stessi possono essere incaricati a svolgere, con apposita convenzione con gli organismi pagatori, le Regioni e P.P.A.A., per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto. Altresì, all'articolo 21(1) viene disposta l'abrogazione del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165, che all'articolo 3bis disciplinava l'attività dei Centri di Assistenza Agricola.
- Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e, in particolare, l'art. 13, stabilisce che ai CAA può essere affidato l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e all'art. 14, comma



6, prevede che, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA, la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale entro i termini previsti per i singoli procedimenti; decorso tale termine la domanda si intende accolta.

- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (M.A.S.A.F.) n. 83709 del 21/02/2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento il quale dispone che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività" viene novellata la materia prima recata dal decreto del 27 marzo 2008, per il quale l'articolo 20(4) del decreto prevede l'abrogazione.

ATTESO che il suddetto decreto ministeriale, all'articolo 2, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2018 all'articolo 6(1), dispone in materia di attività dei CAA fornendone anche un elenco, definendo in via generale che i CAA svolgono attività di assistenza alle imprese agricole, nonché ogni altra attività prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli organismi pagatori, dalle Regioni e P.P.A.A. e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarietà. Lo stesso articolo, al comma 7, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 6(2) del D.Lgs. n.74/2018, prevede che, previo mandato dei loro utenti, i CAA accertano e attestano fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati. Inoltre, il comma 8 dell'articolo sopracitato, dispone che, conformemente con quanto previsto all'articolo 14, comma 6, del suddetto D.Lgs. n.99/2004, nonché nelle pertinenti disposizioni regionali, i CAA svolgono attività di verifica della completezza documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.

Altresì, l'articolo 12, comma 7, del Decreto n. 83709/2024 suddetto, stabilisce che le convenzioni tra i CAA e l'organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonché con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai precedenti commi dello stesso articolo. Inoltre, è fatta salva comunque la facoltà per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al presente capo II del predetto Decreto.

PRESO ATTO che la Legge Regionale del 30 dicembre 2011, n. 38, all'articolo 18, disciplina la semplificazione degli adempimenti in agricoltura, disponendo al comma 1 che "Ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni nei processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, nei procedimenti di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di assegnazione del carburante agricolo agevolato, è facoltà dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la presentazione dell'istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi), comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione



amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche e integrazioni" ed, al comma 3, che "Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli adempimenti istruttori riferiti ai singoli procedimenti cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti, i termini massimi di conclusione dei procedimenti, nonché eventuali requisiti aggiuntivi per i centri autorizzati di assistenza agricola". Lo stesso articolo della suddetta legge regionale, al comma 2, dispone che "la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, può individuare ulteriori procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per la presentazione delle istanze ai sensi del comma 1";

VISTA la D.G.R. del 7 agosto 2020, n. 1327, con la quale è stata modificata ed integrata la D.G.R. del 18/02/2013, n. 243, recante appunto "Applicazione dell'art. 18 L.R. n. 38/2011. Individuazione procedimenti competenza dell'Amministrazione Regionale, degli Enti locali e Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, art.14, c.6, individuazione adempimenti istruttori"; circa l'individuazione dei procedimenti di competenza per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, art.14, c.6, la suddetta D.G.R. n.1327/2020, nell'allegato A identifica i "Procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L.R. 30 dicembre 2011, n.38".

CONSIDERATO che la stessa D.G.R. definisce: nell' Allegato B modalità e termini di coinvolgimento dei CAA per i procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 38; nell'Allegato C i requisiti minimi, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2008, che i CAA devono possedere al fine di svolgere le funzioni istruttorie di cui alla deliberazione; all'Allegato D i contenuti minimi essenziali del mandato conferito dal soggetto esercente l'attività agricola al CAA per lo svolgimento delle attività di cui alla deliberazione; all'Allegato E gli elementi essenziali delle certificazioni rilasciate dal CAA agli utenti relativi all'inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente nonché l'eventuale certificazione attestante il decorso del termine di conclusione del procedimento; all'Allegato F l'attestazione che l'incaricato del CAA trasmette all'Amministrazione competente unitamente all'istanza dell'impresa agricola istruita nei termini e con le modalità di cui alla deliberazione n.1327/2020.

PRESO ATTO CHE

- il nuovo quadro regolatorio introdotto dal D.Lgs. n.74/2018 e dal Decreto ministeriale n. 83709/2024, ridefinisce taluni requisiti oggettivi e soggettivi che i Centri di Assistenza Agricola (CAA) devono possedere per poter operare, ed ha imposto una revisione della normativa discendente regionale, infatti, con la D.G.R. del 10 marzo 2025, n. 277; inoltre sono state fornite a livello regionale le nuove disposizioni generali per l'autorizzazione ad operare come Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.74 e del Decreto del Ministero



della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, n.83709, prevedendo l'annullamento e sostituzione delle disposizioni adottate precedentemente in materia con la D.G.R. 3 marzo 2009, n.260, che risultano superate.

- Con la stessa D.G.R. n. 277 del 10/03/2025 è stato disposto nell'Allegato A, all'articolo 9, che a norma dell'articolo 12, comma 7, del Decreto ministeriale n. 83709/2024, in relazione alle attività oggetto di affidamento in convenzione con i CAA, la Regione può prevedere con successivo provvedimento requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai commi da 1 a 6 del predetto decreto, nonché prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e funzionamento oltre a quelli stabiliti al Capo II del Decreto ministeriale.
- Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n.167 del 9 aprile 2025 sono state adottate le disposizioni operative per l'autorizzazione ad operare come Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia e per l'attività di controllo e vigilanza cui gli stessi sono sottoposti, a norma del DM n.83709 del 21/02/2024 e della D.G.R. n.277 del 10/03/2025, prevedendo altresì, l'annullamento e la sostituzione delle disposizioni adottate precedentemente in materia con la D.D.S. n.1039 del 20 dicembre 2011;
- Il CAA con la sottoscrizione di una apposita convenzione con l'organismo pagatore, a norma dell'articolo 1 del D.lgs. n.74/2018 e dell'articolo 2, comma, 3 del DM n.83709/2024, può essere delegato alla costituzione, aggiornamento e custodia del fascicolo aziendale, nonché della predisposizione e registrazione nei sistemi informativi di istanze, dichiarazioni, domande di aiuto, di sostegno e di pagamento che i produttori intendono presentare.
- Il CAA, a norma dell'articolo 6, comma 4, del D.lgs. n.74/2018 e dell'articolo 3 del DM n. 83709/2024, per le attività previste all'articolo 2 dello stesso decreto è responsabile della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati nei sistemi informativi e della verifica della sottoscrizione delle istanze, delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo da parte dell'interessato, del rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali e delle procedure stabilite e fornite dall'organismo pagatore e dagli altri enti convenzionati.
- Con la D.G.R. del 08/08/2023, n. 1177 "D.G.R. 18.02.2013, n. 243 Applicazione dell'art. 18 L.R. n. 38/2011. Procedimenti di competenza Amministrazione Regionale, Enti locali ed Enti e società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, art.14, c.6, individuazione adempimenti istruttori. Approvazione schema di convenzione." è stato definito lo schema di convenzione per attivare l'attività istruttoria, come declinata nella D.G.R. n. 1327/2020.

CONSIDERATO CHE

- relativamente ai procedimenti amministrativi individuati con la D.G.R. n.1327/2020, la medesima Deliberazione di Giunta regionale precisa che i CAA



possono svolgere attività istruttoria sull'istanza presentata per conto dell'utente, consistente nel riscontro della completezza documentale di ciascun procedimento, compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l'attività agricola, della attestazione della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale, nonché al rilascio della attestazione dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento e la modalità con la quale documentare l'esito dell'attività svolta da inoltrare all'Amministrazione regionale competente.

- La D.G.R. del 07/08/2020 n. 1327 e la D.G.R. del 08/08/2025 n.1177 prevedono di stabilire che, ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali, la disciplina delle conseguenze correlate a eventuali inadempienze/irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte del CAA è definita con successivo provvedimento dirigenziale.
- Rispetto ai procedimenti amministrativi la cui istanza può essere presentata per il tramite del CAA, a norma dell'art. 1, comma 2, della dell'art.18 della L.R. 30 dicembre 2011, per la maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto delle competenze affidate, i soggetti competenti per materia possono procedere all'individuazione di ulteriori procedimenti oltre quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1327 del 07/08/2020.
- Con la D.G.R. del 16 giugno 2025, n. 717 e con la D.G.R. 7 agosto 2020, n. 1327. Procedimenti di competenza dell'Amministrazione Regionale, Enti locali ed Enti di società vigilate o partecipate della Regione è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs.n.99/2004, art.14, c.6. approvandone lo schema di convenzione;
- Con la succitata D.G.R. n. 717/2025 è stato approvato il nuovo Schema di convenzione per la disciplina delle attività svolte dai CAA ai sensi della Legge regionale n. 38/2011, art. 18, della D.G.R. n. 1327 del 7 agosto 2020 e della D.G.R. n. 1177 del 8 agosto 2023, e che, nella predisposizione della stessa, tra l'altro, è stato definito che, per l'effettuazione delle attività delegate oggetto di convenzione, le Sezioni del Dipartimento competenti dei procedimenti amministrativi di interesse definiscono il flusso procedimentale sul quale si va ad innestare l'azione dei CAA e l'esito finale, il modello di check-list previsto all'allegato B della stessa D.G.R. n. 1327/2020, nonché gli aspetti della disciplina delle conseguenze correlate a eventuali inadempienze/irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte del CAA, così come le modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'attività svolta dal CAA, come peraltro già stabilito nelle D.G.R. n. 1327/2020 e D.G.R. n. 1177/2023;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 534 del 18/12/2025 approva i requisiti e le modalità operative in materia di concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole (UMA), con riguardo ai procedimenti amministrativi per i quali, ai sensi del D.Lgs. n.99/2004, ammettendo la presentazione di istanze per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con la Regione Puglia, come riportati nell'allegato A, della citata Determinazione.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

RICHIAMATO l'art 53 della legge regionale n. 67/2017 il quale dispone che le funzioni amministrative concernenti le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sono riordinate e attribuite alla Regione, ai comuni e alle unioni di comuni. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa, ferma restando la competenza della Regione e delle singole amministrazioni nei processi autorizzativi inerenti l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, è facoltà dei soggetti che esercitano l'attività agricola, agromeccanica e di servizi a terzi la presentazione dell'istanza anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche e integrazioni, i quali potranno operare previa stipula di apposita convenzione con la Regione Puglia - Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e ambientale. Per assicurare l'unitario esercizio delle funzioni come riordinate e attribuite, anche in relazione all'esigenza di garantire la continuità del servizio mediante l'utilizzazione del sistema informatico Utenti motori agricoli (U.M.A.) WEB già in esercizio per le attività ex U.M.A., la Regione, per il tramite del Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e ambientale, esercita le funzioni di coordinamento, verifica e concessione. I dati contenuti nel sistema informatico U.M.A. WEB fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda instaura e intrattiene con esse. Le istanze dematerializzate per la richiesta dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e le successive modifiche e integrazioni delle stesse, l'istruttoria dematerializzata delle singole istanze, ivi comprese quelle di modifica e integrazione, per la definizione del beneficio spettante, l'emissione del libretto fiscale di controllo devono essere effettuate per il tramite del sistema informatico U.M.A. WEB, nel quale verrà inserita apposita funzione di stampa e rilascio da parte dei Centri di assistenza agricola (CAA). I controlli si suddividono in controlli ex ante ed ex post. Il controllo ex ante viene effettuato dai soggetti di cui al comma 1 attraverso la verifica di corrispondenza di quanto dichiarato dal richiedente con il fascicolo UMA e con quello detenuto dai Centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, d.lgs. 99/2004. I controlli ex post, su un campione non inferiore al 5 per cento per singola categoria di beneficiari, estratto informaticamente dal sistema U.M.A. WEB, devono essere effettuati dalle amministrazioni comunali singole e/o associate secondo le modalità come implementate al sistema U.M.A. WEB.

PRESO ATTO che la nuova piattaforma UMAWEB è stata realizzata nell'ambito del Contratto Esecutivo per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT Appalto Specifico per "SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL SISTEMA SEIA – Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale" nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in



ambito ICT. Lotto 5 (CIG 7329191FBB) - (CIG DERIVATO 8711347EF2) – (CUP B99D16012000001), stato sottoscritto tra Innovapuglia SpA e Enginnering SpA. Successivamente nell'ambito dell'affidamento di "attività finalizzate alla convergenza digitale e integrazione dei sistemi SEIA e CSR della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'accordo quadro per i servizi di DATA MANAGEMENT ED I SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONSIP. ID 2566 – LOTTO 3 Area Centro/Sud è stato sottoscritto il CONTRATTO ESECUTIVO TRA Regione Puglia – Dipartimento per la Transizione Digitale – Sezione Innovazione, Dati e Servizi Digitali, e Enterprise Services Italia s.r.l. nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo formato da oltre alla stessa, dalle seguenti società mandanti: CSA società consortile per azioni; Deda Next s.r.l.; Ds Tech s.r.l.; LINKS - Management and Technology - S.p.A.; Expert. Ai S.p.A.; Eustema S.p.A.; Ictlab PA s.r.l.; KPMG Advisory S.p.A.; RECO 3.26 s.r.l.; S.M.I. Technologies & Consulting s.r.l. Le attività, tra l'altro, di manutenzione evolutiva, saranno svolte interamente dalla società Deda Next s.r.l. come previsto da contratto.

VISTO che Deda Next s.r.l. ha prodotto un documento di programmazione acquisito a mezzo mail in data 01/04/2026 relativo alla progettazione dell'iter procedurale relativo al rilascio dell'assegnazione telematica di carburante secondo le indicazioni della Deliberazione di Giunta regionale n. 50/2026;

CONSIDERATO che, dall'interlocuzione con la su citata Srl, sono state formulate modifiche ed integrazioni alla documentazione presentata, producendo documenti programmatici allegati al presente atto (allegati A e B) che riportano i motivi di esclusione strutturale di determinate tipologie di aziende per le quali è prevista applicazione di discrezionalità istruttoria, che pertanto non ne rende possibile il rientro tra le competenze regionali, nonché le regole e le modalità di estrazione del campione da mandare a controllo

DATO ATTO che la piattaforma UMA SEIA attualmente in esercizio consente la lavorazione delle seguenti tipologie di domande:

- Domanda per integrazione seconde colture
- Domanda di supplemento
- Domanda ordinaria
- Domanda di integrazione per variazioni aziendali
- Rendicontazione senza richiesta di assegnazione
- Domanda di assegnazione in anticipo
- Domanda di assegnazione a saldo
- Domanda senza richiesta di carburante
- Domanda semplificata

DATO ATTO che nel 2025 sul totale complessivo delle domande pari a 75.905, le domande ordinarie sono pari a 47.902, e di queste solo per 4.936 (il 10,3% del totale) l'istruttoria ha determinato un esito parzialmente negativo



CONSIDERATO che ad oggi la piattaforma SEIA UMA necessita per il suo completamento di ulteriori implementazioni di tipologie di domande presenti nella precedente piattaforma e che pertanto si è in attesa di collaudare le parti rimanenti del sistema UMA SEIA che quindi potrebbero essere oggetto di ulteriore e diverso provvedimento

PRESO ATTO che la Deliberazione di Giunta regionale n. 50/2026 statuisce tra l'altro, di:

1. dare seguito a quanto disposto dalle deliberazioni regionali richiamate, per la piena attuazione dell'art. 53 della legge regionale n. 67/2017 e, quindi, procedere alla definizione delle disposizioni richieste per il completamento del quadro regolatorio di operatività dell'attività oggetto del presente provvedimento svolta dai CAA convenzionati ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta regionale n. 717/2025.
2. Disporre che quota parte della emissione delle assegnazioni telematiche di carburante a seguito delle domande di concessione del beneficio dell'accredito di imposta dell'accisa agevolata per il tramite del carburante agricolo, sarà ricondotta nelle competenze della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, attraverso un iter procedurale ad hoc da implementare tra le funzioni del nuovo portale UMAWEB, che porti alle contestuali emissione e rilascio del libretto UMA.
3. Stabilire che le assegnazioni telematiche rilasciate di cui al suddetto iter saranno unicamente quelle la cui emissione presuppone l'assenza di discrezionalità da parte dell'istruttore, ovvero che l'istruttoria si limiti alla acquisizione a portale di dichiarazioni, stati, atti o fatti, per i quali il CAA convenzionato ne attesterà la veridicità, manlevando delle responsabilità l'Ente Regione che emetterà il libretto UMA.

CONSIDERATO che i CAA convenzionati, pertanto, potranno procedere nel nuovo portale UMAWEB ad avanzare domanda per le aziende agricole beneficiarie, attraverso un iter procedurale ad hoc da implementare, che porti al contestuale rilascio dell'assegnazione telematica del carburante ad accisa agevolata. Le domande di cui al suddetto iter saranno unicamente quelle la cui presentazione presuppone l'assenza di discrezionalità da parte dell'Ente pubblico, ovvero che detta istruttoria si limiti alla verifica di dichiarazioni, stati, atti o fatti, per i quali il CAA convenzionato ne attesterà la veridicità, manlevando di responsabilità l'Ente pubblico che emetterà l'assegnazione telematica di carburante agricolo. Resta in capo alle Amministrazioni comunali l'onere del controllo nei termini previsti dal richiamato art. 53 della L.r. 67/17, ed in capo alla Amministrazione regionale l'onere del controllo di cui alle convenzioni sottoscritte dai Centri di Assistenza Agricola.

Sulla base degli elementi sinora espressi, si ritiene opportuno dare seguito a quanto disposto dalle deliberazioni regionali sopra richiamate, nonché alla piena attuazione dell'art. 53 della prefata legge regionale n. 67/2017 e, quindi, procedere alla definizione delle disposizioni di dettaglio richieste per il completamento del quadro regolatorio di operatività dell'attività oggetto del presente provvedimento svolta in



convenzione dal CAA. A tal fine quota parte della emissione dei libretti a seguito delle domande di concessione del beneficio dell'accredito di imposta dell'accisa agevolata per il tramite del carburante agricolo, saranno ricondotte alle competenze della Regione Puglia secondo quanto dettagliato nel presente provvedimento.

Alla luce di quanto sin qui premesso e considerato, si propone di:

1. approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la ridefinizione delle funzioni amministrative per la presentazione e gestione, all'interno del sistema telematico UMA Regione Puglia, di ciascuna tipologia di domanda prevista escluse le fattispecie che sottendono applicazione di discrezionalità istruttoria, come definito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 50/2026, implementando la tipologia più numerosa delle cosiddette domande ordinarie;
2. le istanze ordinarie presentate per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con la Regione Puglia, qualora non presentino le cause di esclusione strutturale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, siano elaborate attraverso il portale telematico in via diretta dalla Regione Puglia.
3. per le istanze di cui al comma 1, la Regione Puglia provvede all'emissione dell'assegnazione telematica di carburante. La suddetta assegnazione è sottoscritta digitalmente dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell'art. 53 della L.r. n. 67/2017.
4. resta in capo ai Comuni territorialmente competenti l'istruttoria delle istanze presentate da soggetti non avvalentisi dei CAA convenzionati, nonché di tutte le istanze presentate tramite CAA convenzionati ma rientranti nelle cause di esclusione strutturale di cui all'Allegato A.
5. le pratiche ordinarie afferenti alla procedura semplificata di cui al comma 1 sono sottoposte a successiva verifica a campione. L'estrazione del campione avviene sulla base della valutazione degli indici di rischio "FR", come dettagliati nell'Allegato B alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 67/17 art. 53, le attività di controllo a campione sono delegate ai Comuni, come da seguente dettaglio:

a) Gli Uffici UMA comunali procederanno alla lavorazione delle verifiche a campione subordinatamente e con priorità secondaria rispetto alla trattazione delle pratiche ordinarie in attesa di istruttoria. Le operazioni di verifica a campione hanno inizio esclusivamente a seguito del completamento del ciclo ordinario di emissione.

b) Nel rispetto di quanto statuito dalla convenzione approvata con D.G.R. n. 1327/2020, D.G.R. n. 1177/2023 e D.G.R. n. 717/2025, le aliquote per l'estrazione del campione sono fissate nella misura del 5% per un bacino fino a 10.000 pratiche, e nella misura del 2,5% da calcolarsi sulla quota eccedente le prime 10.000 pratiche.

c) In sede di prima applicazione del presente sistema, e limitatamente alla Campagna UMA 2026, la verifica a campione assume carattere sistematico. Pertanto, tutte le pratiche afferenti al circuito "SUPERCAA" saranno sottoposte a verifica da parte dei Comuni, indipendentemente



dal punteggio di rischio conseguito.

d) In esito ai controlli ex post, le eventuali irregolarità riscontrate sono classificate in "sanabili" o "sostanziali".

e) In presenza di irregolarità sanabili, il Comune invita formalmente il CAA a produrre l'opportuna integrazione documentale. Non si procede ad alcun provvedimento di revoca dell'assegnazione telematica del carburante agricolo qualora risulti comprovato che il quantitativo di carburante assegnato era comunque spettante all'azienda. Il Comune comunque invia segnalazione al Dipartimento Agricoltura regionale ai fini dell'accertamento delle responsabilità in capo al CAA operante.

f) In caso di accertata irregolarità sostanziale, l'Ente procedente dispone la revoca, totale o parziale, dell'assegnazione telematica del carburante agricolo. Ne consegue l'avvio delle procedure per l'eventuale recupero del carburante non spettante (o del relativo controvalore/accisa) e la tempestiva segnalazione al Dipartimento Agricoltura regionale ai fini dell'accertamento delle responsabilità in capo al CAA operante.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale a cura della Segreteria Generale della Giunta;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione a cura della struttura proponente ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VERIFICA AI SENSI del REG (UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07.03.2022.

L'Impatto di Genere stimato è:

diretto

indiretto

x neutro



DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati sulla base dell'istruttoria effettuata dalla E.Q. "Servizi al Territorio" della medesima Sezione, che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;
2. di approvare le risultanze dell'istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in essa contenuta;
3. approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la ridefinizione delle funzioni amministrative per la presentazione e gestione, all'interno del sistema telematico UMA Regione Puglia, di ciascuna tipologia di domanda prevista escluse le fattispecie che sottendono applicazione di discrezionalità istruttoria, come definito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 50/2026, implementando la tipologia più numerosa delle cosiddette domande ordinarie;
4. le istanze ordinarie presentate per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con la Regione Puglia, qualora non presentino le cause di esclusione strutturale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, siano elaborate attraverso il portale telematico in via diretta dalla Regione Puglia.
5. per le istanze di cui al comma 1, la Regione Puglia provvede all'emissione dell'assegnazione telematica di carburante. La suddetta assegnazione è sottoscritta digitalmente dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell'art. 53 della L.r. n. 67/2017.
6. resta in capo ai Comuni territorialmente competenti l'istruttoria delle istanze presentate da soggetti non avvalentisi dei CAA convenzionati, nonché di tutte le istanze presentate tramite CAA convenzionati ma rientranti nelle cause di esclusione strutturale di cui all'Allegato A.
7. le pratiche ordinarie afferenti alla procedura semplificata di cui al comma 1 sono sottoposte a successiva verifica a campione. L'estrazione del campione avviene sulla base della valutazione degli indici di rischio "FR", come dettagliati nell'Allegato B alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
8. Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 67/17 art. 53, le attività di controllo a campione sono delegate ai Comuni, come da seguente dettaglio:
 - a) Gli Uffici UMA comunali procederanno alla lavorazione delle verifiche a campione subordinatamente e con priorità secondaria rispetto alla trattazione delle pratiche ordinarie in attesa di istruttoria. Le operazioni di verifica a campione hanno inizio esclusivamente a seguito del completamento del ciclo ordinario di emissione.
 - b) Nel rispetto di quanto statuito dalla convenzione approvata con D.G.R. n. 1327/2020, D.G.R. n. 1177/2023 e D.G.R. n. 717/2025, le aliquote per l'estrazione del campione sono fissate nella misura del 5% per un bacino fino a 10.000 pratiche, e nella misura del 2,5% da calcolarsi sulla quota eccedente le prime 10.000 pratiche.



c) In sede di prima applicazione del presente sistema, e limitatamente alla Campagna UMA 2026, la verifica a campione assume carattere sistematico. Pertanto, tutte le pratiche afferenti al circuito "SUPERCAA" saranno sottoposte a verifica da parte dei Comuni, indipendentemente dal punteggio di rischio conseguito.

d) In esito ai controlli ex post, le eventuali irregolarità riscontrate sono classificate in "sanabili" o "sostanziali".

e) In presenza di irregolarità sanabili, il Comune invita formalmente il CAA a produrre l'opportuna integrazione documentale. Non si procede ad alcun provvedimento di revoca del libretto qualora risulti comprovato che il quantitativo di carburante assegnato era comunque spettante all'azienda. Il Comune comunque invia segnalazione al Dipartimento Agricoltura regionale ai fini dell'accertamento delle responsabilità in capo al CAA operante.

f) In caso di accertata irregolarità sostanziale, l'Ente procedente dispone la revoca, totale o parziale, del libretto di controllo. Ne consegue l'avvio delle procedure per l'eventuale recupero del carburante non spettante (o del relativo controvalore/accisa) e la tempestiva segnalazione al Dipartimento Agricoltura regionale ai fini dell'accertamento delle responsabilità in capo al CAA operante.

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale a cura della Segreteria Generale della Giunta;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione a cura della struttura proponente ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A_Determina_BloccoE.docx - 97d85ab1c7d40efda6e657dbaf234b5739c8840a87f6288271cbe138d4865032
Allegato B_Determina_BloccoFR.docx - c776fbce7bdede0fa5171d05ea53028d7a498fed3a094809df55546da4ea4827

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 155/DIR/2026/00186

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Servizi al territorio
Francesco Matarrese
- Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
Nicola Laricchia



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta

ALLEGATO A

Cause di Esclusione Strutturale dal Percorso CAA convenzionato

Le cause di esclusione strutturale impediscono l'accesso al percorso CAA convenzionato per l'emissione immediata del libretto digitale UMA. La presenza anche di una sola delle cinque cause elencate di seguito comporta l'assegnazione obbligatoria della pratica all'istruttoria comunale ordinaria.

Le cause di esclusione strutturale non sono fattori di rischio: non ammettono mitigazione, non concorrono al calcolo dello score di cui all'Allegato B e determinano in modo definitivo e non negoziabile il percorso istruttorio della pratica.

E1	Contoterzisti e servizi a terzi
Condizione	Imprese agromeccaniche e aziende agricole conto terzi; aziende la cui attività consiste nel fornire servizi agricoli a terzi o ai propri soci.
Le imprese agromeccaniche, le aziende conto terzi e le aziende che svolgono lavorazioni per conto di terzi o di soci non possono accedere al percorso CAA convenzionato. Il principio è che chi esegue lavorazioni agricole per conto altrui non può intestarsi il carburante agevolato come se lavorasse in proprio. La verifica della destinazione effettiva delle macchine richiede un accertamento che non può essere delegato al CAA convenzionato.	

E2	Serre
Condizione	Presenza di lavorazioni su classi colturali 130, 135, 2130 o 2403 con carburante assegnato > 0
Le pratiche che includono colture in serra sono escluse dal percorso CAA convenzionato perché il calcolo del carburante per il riscaldamento richiede la determinazione discrezionale dei giorni di riscaldamento (compresi tra 90 e 180 giorni) in funzione della coltura, della superficie e delle condizioni climatiche locali. Questa valutazione non è riducibile a una regola algoritmica e deve essere effettuata dall'istruttore comunale.	

E3	Lavori boschivi
Condizione	Presenza di lavorazioni su classi colturali 280 o 2550 con carburante assegnato > 0
Le pratiche che includono lavori boschivi sono escluse dal percorso CAA convenzionato perché richiedono l'esecuzione obbligatoria di tre controlli distinti: verifica dell'autorizzazione alla ceduzione o al taglio; verifica che le macchine utilizzate siano a benzina e non a gasolio; verifica dell'assenza di attività per conto terzi. Questi controlli devono essere eseguiti congiuntamente dall'istruttore comunale e non sono delegabili al CAA convenzionato.	

E4	Tipo di azienda non standard
Condizione	Aziende con TIPO_AZIENDA = COO (cooperativa), AIP (istituzione pubblica), CBI (consorzio di bonifica) o TRL (consorzio rurale locale)
Per le aziende agricole individuali la premessa implicita del calcolo UMA — le lavorazioni sono svolte dall'azienda con le proprie macchine — è verificabile dal fascicolo aziendale. Per cooperative, istituzioni pubbliche e consorzi questa premessa non è automatica: occorre accertare che le lavorazioni dichiarate siano effettivamente svolte con mezzi propri dell'ente e non di soci o soggetti terzi. Tale verifica non è delegabile al CAA convenzionato.	

E5	Nuova iscrizione
Condizione	Pratiche di tipo CN (prima domanda UMA dell'azienda)
<p>Le nuove iscrizioni sono pratiche per le quali non esiste alcuno storico aziendale nel sistema UMA: non sono disponibili libretti precedenti, rimanenze verificabili né lavorazioni pregresse con cui confrontare le dichiarazioni correnti. Tutto il calcolo è fondato sulla sola dichiarazione della nuova campagna. L'istruttoria comunale deve verificare la coerenza tra superficie dichiarata, parco macchine, lavorazioni e quantitativo di carburante richiesto senza poter fare riferimento ad alcun dato storico dell'azienda.</p>	

ALLEGATO B

Fattori di Rischio FR per il Campionamento post emissione libretto

Il presente allegato definisce i fattori di rischio FR utilizzati per il campionamento delle pratiche istruite tramite il percorso CAA convenzionato post emissione libretto. I fattori FR si applicano esclusivamente alle pratiche che non presentano cause di esclusione strutturale di cui all'Allegato A: le pratiche con cause di esclusione sono assegnate all'istruttoria comunale ordinaria e non sono soggette al campionamento.

I fattori FR non determinano il routing della pratica al momento della presentazione: il libretto digitale viene emesso immediatamente per tutte le pratiche senza cause di esclusione. I fattori FR alimentano lo score di rischio che regola la probabilità di estrazione nel campione ex post: maggiore è lo score, maggiore è la probabilità che la pratica venga estratta per verifica.

1. Fattori di rischio FR

FR1	Zootecnia piccola taglia e consistenza non verificabile in BDN
Condizione	Presenza di lavorazioni zootecniche su animali di piccola taglia
Score	+2 punti

La consistenza degli animali di piccola taglia (ovicaprini, suini, avicoli, conigli) non è verificabile automaticamente tramite le banche dati pubbliche disponibili. Il quantitativo di carburante assegnato per le lavorazioni zootecniche dipende dalla sola dichiarazione aziendale e dal registro di stalla.

FR2	Complessità elevata - incoerenza dichiarativa per alta numerosità lavorazioni
Condizione	Numero totale di lavorazioni dichiarate superiore a 20
Score	+1 punto se NUM_LAV_TOTALE > 20; +2 punti se NUM_LAV_TOTALE > 50

All'aumentare del numero di lavorazioni dichiarate aumenta proporzionalmente il numero di particelle catastali coinvolte e la probabilità di sovrapposizioni con altre domande UMA attive per lo stesso anno. Il rischio è di tipo combinatorio: non deriva da una singola dichiarazione errata, ma dalla complessità totale della pratica.

FR3	Trasferimenti di ettari - dati dichiarati vs fascicolo AGEA
Condizione	Presenza di ettari dichiarati per trasferimenti nella domanda
Score	+1 punto

Le pratiche che dichiarano ettari oggetto di trasferimento presentano un rischio di disallineamento tra la dichiarazione aziendale e il fascicolo AGEA aggiornato al momento della presentazione. La superficie trasferita dichiarata potrebbe non corrispondere ai dati ufficiali del fascicolo.

FR4	Rimanenze elevate - fabbisogno storicamente sovrastimato
Condizione	Gasolio non prelevato dalla campagna precedente superiore a 1.000 litri

Score	+1 punto
<p>Le rimanenze di gasolio elevate aumentano il rischio che un errore nella rendicontazione della campagna precedente si trasferisca sul calcolo del libretto corrente. Il quantitativo di rimanenza dichiarato costituisce la base di partenza del calcolo annuale e un dato non corretto si propaga automaticamente sull'assegnazione dell'anno in corso.</p>	

FR5	Volume di gasolio elevato - esposizione amplificata al rischio
Condizione	Gasolio approvato superiore al 95° percentile del bacino
Score	+2 punti
<p>Le pratiche con volume gasolio superiore al 95° percentile presentano un rischio di impatto sproporzionato: un errore in una pratica di grandi dimensioni ha conseguenze economiche equivalenti a errori su molte pratiche di dimensione media. Il fattore non indica che l'errore sia più probabile, ma che le sue conseguenze sarebbero significativamente più gravi.</p>	

FR6	Province ad alto tasso storico di intervento
Condizione	Provincia della pratica appartenente a Foggia (FG), Taranto (TA) o Brindisi (BR)
Score	+1 punto
<p>L'analisi storica dei dati 2025 evidenzia un tasso di intervento istruttore significativamente più elevato nelle province di Foggia, Taranto e Brindisi rispetto alle altre province pugliesi. Questa differenza riflette caratteristiche strutturali del territorio: maggiore frammentazione fondiaria, più diffusa presenza di contratti di affitto informali e maggiore incidenza di superi particellari.</p>	

FR7	Warning pozzi e vigneti
Condizione	Presenza della classe colturale 2402 (vigneto uva da vino) oppure assenza di concessione di emungimento per aziende con irrigazione da pozzo
Score	+1 punto
<p>Il sistema UMAWeb legacy implementava due segnalazioni specifiche per queste situazioni: avviso in caso di superficie vitata eccedente la dotazione autorizzata da AGEA; avviso in caso di assenza di concessione per l'emungimento idrico da pozzo. Entrambe le situazioni richiedono una verifica esplicita.</p>	

FR8	Uva da tavola
Condizione	Presenza della classe carburante 2401 (uva da tavola) nella pratica
Score	+1 punto
<p>L'analisi statistica e il modello di machine learning evidenziano per l'uva da tavola un tasso di intervento istruttore superiore alla media generale.</p>	

FR9	Erbacee estive: mais e sorgo — in corso di conferma
------------	--

Condizione	Presenza della classe carburante 2310 (erbacee estive: mais, sorgo) nella pratica
Score	+1 punto (in corso di conferma)
L'analisi statistica rileva per la classe 2310 un tasso di intervento superiore alla media.	

FR10	Foraggiere e zootecnia abbinata
Condizione	Presenza della classe carburante 2058 (foraggiere con zootecnia abbinata) nella pratica
Score	+2 punti
L'analisi di machine learning individua per la classe 2058 il segnale statistico più elevato tra tutti i fattori identificati. Le pratiche che dichiarano congiuntamente superficie foraggiere e consistenza zootecnica abbinata richiedono la verifica della coerenza tra le due dichiarazioni, che non è automatizzabile senza accesso al registro di stalla e ai dati di consistenza del bestiame.	

FR11	Orzo e cereali secondari
Condizione	Presenza della classe carburante 2012 (orzo, cereale secondario) nella pratica
Score	+1 punto
L'analisi statistica e il modello di machine learning evidenziano per l'orzo un tasso di intervento superiore alla media.	

2. Calcolo dello score di rischio

Lo score di rischio di ciascuna pratica è calcolato come somma dei contributi dei fattori FR attivi. Ogni fattore vale il peso indicato se la condizione corrispondente è verificata, zero altrimenti. Più fattori possono essere attivi contemporaneamente sulla stessa pratica e i loro contributi si sommano.

La tabella seguente riepiloga le condizioni e i pesi di ciascun fattore.

Cod.	Fattore	Score
FR1	Zootecnia piccola taglia	+2
FR2	Complessità elevata > 20	+1
FR2	Complessità elevata > 50	+2
FR3	Trasferimenti ettari	+1
FR4	Rimanenze elevate	+1
FR5	Volume gasolio elevato	+2
FR6	Province ad alto tasso storico	+1
FR7	Warning pozzi e vigneti	+1
FR8	Uva da tavola	+1
FR9	Erbacee estive	+1
FR10	Foraggiere + zootecnia	+2

	abbinata	
FR11	Orzo / cereale secondario	+1

Il range teorico dello score è compreso tra 0 (nessun fattore attivo) e circa 12 (tutti i fattori attivi con pesi massimi).

3. Fasce di rischio e utilizzo per il campionamento

Le pratiche del percorso CAA convenzionato sono classificate in quattro fasce di rischio in base allo score calcolato. Le fasce determinano la priorità di estrazione nel campione per le verifiche post emissione del libretto: maggiore è lo score, maggiore è la probabilità che la pratica venga estratta per verifica. Le pratiche con score 0 vengono comunque incluse nel campione tramite estrazione casuale pura, a garanzia della rappresentatività statistica del controllo.

Fascia	Score	Descrizione	Priorità campione
BASSA	0	Nessun fattore di rischio attivo. La pratica non presenta elementi di anomalia rilevati dal modello. Viene inclusa nel campione solo per estrazione casuale pura, a garanzia della rappresentatività statistica.	Minima
MEDIA	1 – 2	Uno o due fattori di rischio attivi di peso moderato. La pratica presenta elementi che giustificano un controllo, ma non segnali di rischio elevato. Viene estratta con probabilità proporzionale allo score.	Ordinaria
ALTA	3 – 4	Score significativo: più fattori di rischio attivi o almeno un fattore ad alto peso. La pratica è un candidato prioritario per l'estrazione nel campione.	Elevata
CRITICA	≥ 5	Score molto alto: combinazione di più fattori di rischio, inclusi fattori a peso doppio. La pratica viene segnalata come prioritaria e viene estratta nel campione con frequenza massima.	Massima